ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 272

40° anno

4 ottobre 1997

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CE) n. 1931/97 del Consiglio, del 22 settembre 1997, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia e che riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio** 1

* **Regolamento (CE) n. 1932/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, recante modifica al regolamento (CEE) n. 2348/91 che istituisce una banca di dati destinata a raccogliere i risultati delle analisi basate sulla risonanza magnetica nucleare del deuterio nei prodotti del settore vitivinicolo** 10

* **Regolamento (CE) n. 1933/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, recante dodicesima modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi** 12

* **Regolamento (CE) n. 1934/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, recante terza modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna** 14

* **Regolamento (CE) n. 1935/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 581/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio** 16

Regolamento (CE) n. 1936/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 18

Regolamento (CE) n. 1937/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 19

* **Regolamento (CE) n. 1938/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2511/96 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi originari di taluni paesi terzi** 21

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

* **Regolamento (CE) n. 1939/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2512/96 e (CE) n. 1441/97** 23

* **Regolamento (CE) n. 1940/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2514/96** 28

Regolamento (CE) n. 1941/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 36

Regolamento (CE) n. 1942/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 39

Regolamento (CE) n. 1943/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 41

Regolamento (CE) n. 1944/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, che stabilisce, per il mese di settembre 1997, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 43

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

97/640/CE:

* **Decisione del Consiglio, del 22 settembre 1997, relativa all'approvazione, a nome della Comunità, della modifica alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea), conformemente alla decisione III/1 della Conferenza delle parti** 45

97/641/CE, Euratom:

* **Decisione del Consiglio, del 22 settembre 1997, che nomina un membro del Comitato economico e sociale** 47

97/642/CE, Euratom:

* **Decisione del Consiglio, del 22 settembre 1997, che nomina un membro del Comitato economico e sociale** 48

97/643/CE, Euratom:

* **Decisione del Consiglio, del 27 settembre 1997, che nomina un membro del Comitato economico e sociale** 49

Commissione

97/644/CE:

* **Decisione della Commissione, del 3 settembre 1997, che accetta gli impegni offerti da due esportatori polacchi nell'ambito del procedimento antidumping concernente le importazioni di zinco grezzo, non legato, originario della Polonia e della Russia** 50

IT

(segue in 3ª pagina di copertina)

97/645/CECA:

* **Decisione della Commissione, del 24 settembre 1997, riguardante la commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria siderurgica** 52

97/646/CE:

* **Decisione della Commissione, del 25 settembre 1997, riguardante la nomina di nuovi membri ed il rinnovo dei mandati dei membri del comitato di esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti istituito dalla decisione 92/167/CEE** 54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1931/97 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia e che riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in prosieguo «regolamento di base», in particolare gli articoli 8, 9 e 23,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 593/97 [2], di seguito denominato «il regolamento provvisorio», la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia, classificato ai codici NC 7901 11 00, 7901 12 10 e 7901 12 30.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Tutte le parti interessate che hanno collaborato all'inchiesta, il denunziante e le autorità polacche e russe, sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie.

(3) Nei limiti di tempo previsti nel regolamento, il governo polacco, i due produttori/esportatori polacchi che hanno collaborato, menzionati in detto regolamento, di seguito denominati «gli esportatori», come pure due importatori, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

(4) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dai servizi della Commissione.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(5) Il governo polacco, gli esportatori polacchi che hanno collaborato e un importatore di zinco originario della Russia hanno messo in dubbio che il loro prodotto potesse essere considerato simile a quello dei produttori comunitari in ragione di talune differenze a livello di caratteristiche fisiche e della classificazione sotto tre codici NC diversi.

(6) Come stabilito nei punti da 9 a 15 del regolamento provvisorio, tutte le qualità di zinco greggio non legato sono sostanzialmente intercambiabili. Le qualità sono molto simili per quanto riguarda sia le caratteristiche tecniche e fisiche (tutte le qualità hanno un tenore di zinco almeno pari al 98,5 %), sia le principali applicazioni (ad es. produzione dell'ottone). Inoltre, i prezzi di tutte le qualità si basano sulle quotazioni della borsa londinese dei metalli (LME) relative alla qualità Special High Grade (SHG); di conseguenza, il mercato considera tutte queste qualità di zinco come un prodotto simile.

(7) Tale conclusione non può essere invalidata, come chiesto dagli esportatori, neppure dall'esistenza di leggere differenze nel contenuto in zinco [Special High Grade (SHG) High Grade (HG) e Good Ordinary Brand (GOB)] e nel tenore di impurità (in

[1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).
[2] GU L 89 del 4. 4. 1997, pag. 6.

particolare cadmio) tra lo zinco prodotto nella Comunità e quello polacco, poiché lo zinco delle qualità HG e GOB prodotto dagli esportatori e quello di qualità SHG prodotto dall'industria comunitaria sono in diretta concorrenza nel segmento di mercato nel quale vengono utilizzati (galvanizzazione ad immersione a caldo, produzione di ottone, produzione di leghe diverse da quelle di fonderia). Si noti inoltre che buona parte dello zinco prodotto dall'industria comunitaria è di qualità GOB ed è quindi in concorrenza diretta con lo zinco GOB e HG di produzione polacca, come pure con lo zinco di qualità SHG prodotto nella Comunità.

(8) Di conseguenza, le conclusioni provvisorie esposte ai punti da 9 a 15 del regolamento provvisorio sono confermate.

D. DUMPING

a) POLONIA

(9) Anche se il metodo utilizzato per il calcolo del dumping non è stato contestato nelle linee generali, le società polacche che hanno collaborato hanno sollevato talune questioni specifiche in materia di costi di produzione, di valutazione delle normali operazioni commerciali e di adeguamenti.

i) Valore normale

a) *Costo di produzione*

(10) Una società polacca ha chiesto alcune modifiche al calcolo dei propri costi di produzione ai fini della definizione del valore normale. In particolare, la società sosteneva che i costi e/o i proventi relativi a taluni sottoprodotti avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo del costo di produzione dello zinco. Non è stato possibile soddisfare tale richiesta di correzione poiché i costi di produzione erano stati calcolati in base ai dati forniti dalla società interessata nel questionario e debitamente controllati in occasione della verifica in loco. Inoltre, e più in generale, è opportuno notare che ai fini del procedimento antidumping il costo di produzione registrato nei libri contabili della società viene di norma utilizzato come base per le determinazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. Le eventuali proposte di applicazione di un metodo di calcolo dell'allocazione dei costi diverso da quello normalmente utilizzato dalla società interessata devono essere presentate entro il termine specificato nell'avviso di apertura, in modo da permettere una verifica idonea sul posto. Ciò non è tuttavia stato fatto dalla società interessata.

(11) La società ha inoltre affermato che gli importi relativi al costo di produzione su base mensile non erano rappresentativi poiché talune voci di costo non ricorrenti non erano state suddivise sull'intero periodo dell'inchiesta. A tale riguardo è opportuno notare che la Commissione ha basato i propri calcoli sui dati forniti dalla società interessata. Poiché i dati sui costi di produzione inizialmente trasmessi dalla società non riflettevano un'appropriata allocazione dei costi non ricorrenti, su richiesta della Commissione la società aveva fornito una nuova versione di tali dati, verificata dalla Commissione ed utilizzata ai fini delle determinazioni del caso. Di conseguenza, non è necessario rivedere nuovamente tali calcoli.

(12) La società asseriva infine che, in presenza di un livello di inflazione elevato, sarebbe stato meglio calcolare un costo di produzione medio per tonnellata per l'intero periodo dell'inchiesta e correggere tale valore medio in relazione all'andamento dell'inflazione su base mensile al fine di determinare i costi di produzione mensili. Tale richiesta non è stata accolta in quanto il sistema contabile della società permetteva di stabilire con sufficiente precisione i costi effettivi di produzione mensili. Tali costi, basati sulle risposte fornite nel questionario e sulle informazioni ottenute in occasione delle verifiche nei locali della società, sono stati di conseguenza utilizzati per la determinazione.

b) *Vendite nel corso di normali operazioni commerciali*

(13) Una società ha obiettato in merito al metodo seguito per determinare se le vendite sul mercato nazionale fossero state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. La compagnia contestava, in particolare, l'esclusione di talune transazioni non remunerative dal calcolo dei valori normali.

(14) A tale proposito, è opportuno ricordare che la Commissione ha stabilito, ai fini del regolamento che impone il dazio antidumping provvisorio, se le vendite siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. In considerazione dell'elevato tasso di inflazione in Polonia nel periodo dell'inchiesta, i calcoli sono stati effettuati su base mensile affinché il confronto tra le vendite e i costi di produzione fosse effettuato, per quanto possibile, contemporaneamente (vedi i punti da 17 a 19 del regolamento che impone il dazio antidumping provvisorio).

(15) Sebbene tale approccio non sia stato di per sé contestato, la società interessata ha asserito che in presenza di un elevato tasso di inflazione i costi medi di produzione mensili non dovrebbero essere comparati a singole transazioni di vendita, bensì alla media mensile dei prezzi di vendita sul mercato nazionale. La società ha asserito inoltre che il metodo utilizzato dalla Commissione farebbe figurare, quasi automaticamente, un maggior numero di vendite effettuate all'inizio di un periodo come vendite in perdita, determinandone di conseguenza l'ingiustificata esclusione dal calcolo. Tale affermazione è tuttavia smentita dai risultati dell'inchiesta. Un'analisi condotta dalla Commissione ha dimostrato che, a differenza di quanto asserito dalla società, non è emerso alcun andamento delle vendite in cui le vendite remunerative si concentrassero a fine mese e quelle in perdita all'inizio del mese.

(16) Inoltre, è stato asserito che talune vendite effettuate in perdita non avrebbero dovuto essere escluse poiché il periodo per il recupero dei costi, come previsto nell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, è di almeno sei mesi. Tuttavia, nel caso di un esportatore, nell'intero periodo dell'inchiesta (un anno) oltre il 20 % delle vendite mensili erano state effettuate in perdita se comparate ai costi di produzione mensili. Di conseguenza, l'esclusione delle vendite in perdita è giustificata poiché le transazioni non si sono svolte nel corso di normali operazioni commerciali. Tali vendite in perdita sono state effettuate in gran numero e non è stato possibile un recupero sufficiente quale richiesto dall'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.

(17) Riguardo all'altra società che ha collaborato è stato stabilito che, (su base annuale) le vendite in perdita effettuate durante il periodo dell'inchiesta non hanno raggiunto il 20 %. È stato pertanto deciso di includere nel calcolo del valore normale tali vendite in perdita, con una conseguente leggera riduzione del valore normale per tale società.

ii) **Prezzo all'esportazione**

(18) Una società polacca ha asserito che l'ammontare totale delle sue vendite per l'esportazione era superiore a quello utilizzato dalla Commissione per la determinazione dei prezzi all'esportazione. Tale argomentazione non è stata accettata poiché nel calcolo dalla società interessata non era stato applicato il tasso di cambio allegato al questionario inviato dalla Commissione.

iii) **Confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione**

(19) Una società ha chiesto che il valore normale venisse stabilito sulla base delle vendite sul mercato interno a clienti che acquistavano più di 2 000 tonnellate all'anno, in quanto anche i clienti del mercato d'esportazione (CE) acquistavano più di 2 000 tonnellate. Non è stato possibile accogliere tale richiesta poiché non era stata menzionata nella risposta al questionario e non sarebbe stato possibile effettuare altre visite dopo l'imposizione del dazio provvisorio. Di conseguenza, non si è potuto stabilire se la società applicasse effettivamente sul mercato interno una politica coerente di sconti legati alla quantità.

(20) Entrambi gli esportatori polacchi hanno ripresentato le richieste, fatte prima dell'imposizione del dazio provvisorio, di adeguamenti per differenze relative allo stadio commerciale. A tale riguardo è stato tuttavia osservato che a sostegno di tali richieste non sono stati presentati nuovi elementi di prova. Di conseguenza, le conclusioni di cui al numero 24 del regolamento provvisorio sono confermate.

iv) **Margini di dumping**

(21) Dopo la summenzionata modifica del valore normale per una società, le altre conclusioni relative alla Polonia di cui ai punti da 17 a 28 del regolamento provvisorio sono confermate e i margini di dumping ricalcolati, espressi in percentuale rispetto al prezzo franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie: 14,4 %;

Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno: 5,2 %.

Il margine di dumping applicabile ai produttori/esportatori che non hanno collaborato rimane del 14,4 %.

b) RUSSIA

i) **Valore normale**

(22) Poiché la Russia è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, ai fini del procedimento antidumping [cfr. articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base che rimanda al regolamento (CE) n. 519/94 (1)], per la determinazione del valore normale si è fatto riferimento al valore normale rilevato in un paese analogo (nel presente procedimento la Polonia, vedi punto 29 del regolamento provvisorio). Essendo stato modificato il valore normale per la Polonia, anche quello per la Russia è stato modificato di conseguenza.

(1) GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

ii) **Prezzo all'esportazione**

(23) Un importatore di zinco di produzione russa ha asserito che le statistiche Eurostat concernenti la Russia potrebbero essere inesatte a causa di dichiarazioni d'origine erronee ed ha chiesto di fare riferimento alle sue transazioni all'esportazione come base per i prezzi all'esportazione. Non è stato possibile accogliere questa richiesta in quanto tali affermazioni non erano sostenute da prove sufficienti e — in questa fase del procedimento — non avrebbero potuto essere verificate. In ogni caso, tale denuncia avrebbe potuto invalidare solo una parte dei dati Eurostat.

iii) **Confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione**

(24) La medesima società ha inoltre asserito che lo zinco polacco non è della stessa qualità di quello russo, chiedendo di conseguenza un adeguamento per le differenze fisiche. A tale proposito è stato osservato che il valore normale è stato definito in base alla società che produce zinco della stessa qualità della maggior parte delle società russe. Di conseguenza, non sono stati concessi ulteriori adeguamenti.

iv) **Margini di dumping**

(25) In considerazione della modifica del valore normale per il paese di riferimento e della conferma delle altre conclusioni concernenti la Russia di cui ai punti da 29 a 34 del regolamento provvisorio, il margine di dumping ricalcolato, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è pari al:

Russia: 6,9 %.

E. PREGIUDIZIO

a) **Elementi di pregiudizio**

(26) Le osservazioni degli esportatori riguardo alle conclusioni provvisorie concernenti gli elementi di pregiudizio si sono limitate alla sottoquotazione. Il governo polacco ha tuttavia asserito che il pregiudizio sarebbe limitato o nullo in considerazione del fatto che i produttori comunitari utilizzavano quasi pienamente la propria capacità produttiva. Tuttavia, questa affermazione non invalida quanto dichiarato al punto 51 del regolamento provvisorio, ossia che dall'inchiesta è risultato che, a causa delle caratteristiche del processo di produzione e degli elevati costi fissi sostenuti per la produzione di zinco greggio, non legato, è necessario utilizzare al massimo gli impianti, anche se successivamente i prodotti finiti devono essere venduti in perdita. Come dichiarato al summenzionato punto, se la produzione viene interrotta, l'impresa deve comunque sostenere elevati costi variabili (ad esempio per il notevole consumo di energia necessario all'avviamento degli impianti). Non si può quindi accettare l'affermazione che, per il fatto di operare quasi a piena capacità, i produttori comunitari non abbiano subito un grave pregiudizio.

(27) Uno degli importatori di cui al punto 3 ha asserito che un aumento delle scorte di zinco di qualità GOB non potrebbe essere causato da importazioni di zinco HG originario della Russia ed ha contestato la valutazione cumulativa fatta accomunando Polonia e la Russia, asserendo che la Russia produce solamente zinco HG. Tale asserzione, tuttavia, non tiene conto del fatto che lo zinco GOB e quello HG sono in reciproca concorrenza nel segmento di mercato della galvanizzazione ad immersione a caldo e della produzione di ottone. Inoltre, le condizioni di concorrenza tra lo zinco originario della Polonia e quello originario della Russia sono simili in quanto né lo zinco HG, né quello GOB sono trattati alla LME, ed entrambe le qualità, come pure lo zinco SHG, leggermente più caro, possono essere utilizzate in tale segmento di mercato.

(28) Di conseguenza, le conclusioni provvisorie concernenti, in particolare, il consumo sul mercato comunitario, la produzione, le vendite e la redditività dell'industria comunitaria, come pure l'occupazione nell'industria comunitaria, di cui ai punti 37, 38, da 40 a 45, e da 50 a 60 del regolamento, sono confermate.

b) **Sottoquotazione dei prezzi**

(29) In seguito alle osservazioni degli esportatori e di uno degli importatori di cui al considerando 3, le conclusioni provvisorie concernenti i prezzi dei produttori comunitari sono state riconsiderate. Per quanto concerne la maggiorazione del 3 % sui prezzi LME (punto 47 del regolamento provvisorio) è stato osservato che le pubblicazioni del gruppo di studio internazionale sul piombo e lo zinco confermano che durante il periodo dell'inchiesta lo zinco era venduto con una maggiorazione. La maggiorazione del 3 %, ossia 30 USD su un prezzo medio LME di 1 000 USD per tonnellata, pagato nel periodo dell'inchiesta, non sembra eccessiva o ingiustificata se si considera, ad esempio, che i costi di carico presso il magazzino LME (pagati dall'acquirente, ma non richiesti in caso di vendite dirette al di fuori dell'LME) ammontavano già a 15 USD/t.

(30) Tale maggiorazione del 3 % riflette il fatto che il prezzo applicato dai produttori comunitari in caso di vendite dirette ad utilizzatori industriali è leggermente superiore alla quotazione LME al fine di coprire i costi di vendita e i costi di copertura sia della valuta che dello zinco, e che gli acquirenti accettano di pagare un prezzo leggermente maggiore se, ad esempio, possono avere la certezza di ricevere una specifica qualità di un determinato produttore o se i costi di trasporto sono inferiori a quelli applicabili a partire da un magazzino approvato dall'LME. La maggiorazione comprende tutti i costi connessi al servizio commerciale e tecnico offerto al cliente, che sono sostenuti dal produttore. Dal punto di vista dell'acquirente, la vendita diretta ha il vantaggio di evitare il pagamento della fede di deposito, della movimentazione della merce dal magazzino LME al camion, e del compenso del mediatore, che sarebbe stato richiesto in caso di vendita tramite la LME.

(31) A questo proposito, è opportuno notare che il costo della copertura incluso in tale maggiorazione non può essere stato gonfiato, poiché tale costo comprende unicamente i costi amministrativi, il pagamento del compenso del mediatore e gli oneri finanziari, mentre i profitti o le perdite connessi all'operazione di copertura sono stati considerati separatamente ai fini di un equo confronto.

(32) Gli esportatori e uno degli importatori di cui al considerando 3 hanno contestato il presupposto della Commissione in base al quale il prezzo delle tre qualità di zinco sarebbe identico, affermando che i prezzi dello zinco HG e GOB sarebbero inferiori a quello dello zinco SHG, utilizzato per il calcolo (poiché la quotazione LME si riferisce alla qualità SHG). Secondo gli esportatori, occorre tener conto della differenza di prezzo tra le tre qualità di zinco. Dato che i prezzi pubblicati dal gruppo di studio internazionale sul piombo e sullo zinco indicano che, effettivamente, durante il periodo dell'inchiesta vi erano leggerissime differenze di prezzo tra le tre qualità di zinco, è giusto tenere conto di tali differenze. Lo zinco HG è stato venduto ad un prezzo inferiore di non oltre lo 0,3 % rispetto allo zinco di qualità SHG, mentre la differenza di prezzo tra le qualità GOB e SHG era appena inferiore all'1 %.

(33) Uno degli esportatori ha chiesto una detrazione, sostenendo che lo zinco GOB di sua produzione aveva un tenore in cadmio molto superiore allo zinco GOB di produzione comunitaria, ed ha proposto che il valore di mercato rappresentato da tale differenza, valutato in base al costo della raffinazione, fosse addizionato ai suoi prezzi all'esportazione ai fini di un equo calcolo della sottoquotazione.

(34) Sebbene l'esportatore in questione abbia dimostrato che lo zinco dei produttori comunitari è conforme alla norma CEN 1179 mentre il suo (non rettificato) non lo è, i documenti presentati da tale esportatore non hanno permesso ai servizi della Commissione di effettuare una valutazione precisa dei prezzi dello zinco GOB di produzione non polacca avente lo stesso tenore in cadmio dello zinco esportato da tale esportatore e venduto sul mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta. L'industria comunitaria ha fornito informazioni sui costi di rettificazione (la trasformazione, mediante distillazione, dello zinco GOB non conforme alle norme CEN 1179 in zinco di qualità SHG o GOB con un tenore in cadmio standard) che potrebbero essere allocati per l'eliminazione del cadmio in eccesso, qualora tale operazione abbia luogo immediatamente dopo la raffinazione dei concentrati di zinco. Tuttavia, non è stato possibile definire esattamente i costi (probabilmente sproporzionatamente elevati) di una specifica eliminazione del cadmio in eccesso mediante rettificazione effettuata in un altro impianto dopo il processo di raffinazione dei concentrati di zinco in zinco GOB non rettificato, poiché sia l'esportatore che l'industria comunitaria hanno fornito informazioni contraddittorie, tra l'altro, sulla fattibilità economica di una rettificazione per l'eliminazione di tutto il cadmio in eccesso da zinco GOB non rettificato.

(35) Comunque, poiché l'elevato tenore in cadmio (e il conseguente rischio per la salute) spinge taluni utilizzatori, ma non tutti, come dimostrato dall'indagine, ad utilizzare lo zinco soltanto se raffinato, è stato necessario valutare le differenze di prezzo tra lo zinco GOB ad alto tenore di cadmio e lo zinco GOB conforme alla norma CEN 1179. A tal fine è opportuno notare, da un lato, che non è possibile concludere che il valore medio di mercato dello zinco avente un tenore «standard» in cadmio inferiore coincida con il prezzo dello zinco dell'esportatore in questione maggiorato del costo della raffinazione (in quanto è improbabile che tale costo di raffinazione possa sempre essere interamente caricato sul prezzo e quindi traslato completamente su tutti gli acquirenti). D'altro canto, le informazioni fornite dall'esportatore (che ha dimostrato l'esistenza di una differenza di prezzo tra zinco GOB e le quotazioni LME superiore all'1 % rilevato nella pubblicazione del gruppo di studio internazionale sul piombo e sullo zinco in merito alla differenza tra i prezzi della qualità GOB e SHG) e dall'industria comunitaria, dimostrano che è possibile stabilire una differenza attendibile tra prezzi medi dello zinco GOB ad alto tenore di cadmio e prezzi medi dello zinco GOB con un contenuto di cadmio conforme alla norma CEN, che è stata presa come riferimento per un adeguamento del prezzo all'esportazione dell'esportatore polacco interessato.

(36) Inoltre, gli esportatori hanno asserito che è necessario tener conto di una differenza nello stadio commerciale in quanto la Polonia avrebbe effettuato vendite all'esportazione solamente ad operatori commerciali. Come dichiarato nel punto 46 del regolamento provvisorio, la sottoquotazione è stata calcolata facendo riferimento al prezzo sul mercato comunitario dello zinco di produzione comunitaria, che era stato stabilito tenendo conto del fatto che le raffinerie di zinco avevano venduto direttamente quantitativi considerevoli tanto agli utilizzatori industriali quanto agli operatori commerciali, al di fuori dell'LME. Di conseguenza, sono state prese in considerazione le vendite agli utilizzatori industriali e agli operatori commerciali e il prezzo calcolato applicato dai produttori comunitari sul mercato comunitario, risultato leggermente superiore alla quotazione LME, costituisce un prezzo medio per entrambe le categorie. È stato quindi ritenuto opportuno correggere a tale riguardo il calcolo della sottoquotazione aggiungendo ai prezzi all'esportazione utilizzati un margine adeguato per l'operatore commerciale.

(37) Gli esportatori hanno inoltre asserito che era necessario un adeguamento per i costi di trasporto all'interno della Comunità, ed uno degli esportatori ha chiesto che i prezzi all'esportazione applicati dagli esportatori fossero confrontati con la quotazione LME del mese precedente quello in cui è avvenuta la transazione. Al fine del calcolo della sottoquotazione dei prezzi, sono stati confrontati i prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari e il prezzo all'esportazione dello zinco polacco (sdoganato, franco frontiera comunitaria) per ciascun mese del periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, non risulta opportuno effettuare ulteriori adeguamenti.

c) Conclusioni in materia di pregiudizio

(38) In considerazione della leggera differenza di prezzo tra le tre qualità di zinco, della differenza dello stadio commerciale e, per uno degli esportatori, del maggior tenore in cadmio dello zinco GOB originario della Polonia, i margini di sottoquotazione dei prezzi sono stati ricalcolati come segue:

Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie: 14,0 %,

Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno: 6,6 %,

Altri produttori/esportatori polacchi: 14,0 %,

Russia: 5,2 %.

(39) Fatte salve queste modifiche, le conclusioni provvisorie di cui ai punti da 37 a 60 del regolamento provvisorio sono confermate.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

(40) Uno degli importatori di cui al considerando 3 ha fatto alcune osservazioni in merito alle conclusioni della Commissione, basate essenzialmente sul presupposto che lo zinco della qualità HG e quello della qualità GOB non siano in concorrenza tra di loro. Poiché tale presupposto non è corretto, non è pervenuta alcuna osservazione sufficientemente circostanziata sulle conclusioni provvisorie in merito al nesso causale tra la vendita in dumping dello zinco originario della Polonia e della Russia e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, di cui ai considerandi 61-70 del regolamento provvisorio, conclusioni che sono pertanto confermate.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(41) Gli utilizzatori industriali e le associazioni che li rappresentano non hanno presentato alcuna dichiarazione per quanto concerne l'interesse della Comunità. Tuttavia, gli esportatori hanno osservato che, dalla fine del periodo dell'inchiesta, le scorte presenti nei depositi LME erano diminuite e che i prezzi sarebbero probabilmente aumentati entro breve tempo, non appena l'offerta fosse risultata insufficiente.

(42) A tale riguardo va rilevato che esiste una correlazione diretta tra il prezzo del concentrato di zinco (la materia prima utilizzata dalle raffinerie di zinco) e il prezzo dello zinco raffinato. Di conseguenza, ogni aumento della quotazione LME dello zinco raffinato corrisponde automaticamente ad un aumento del costo della materia prima per i produttori comunitari. Perciò, non ci si può attendere alcun effetto correttivo dall'aumento del prezzo dello zinco raffinato a quel livello ed una simile evoluzione del prezzo non potrà essere tale da rendere ingiustificate le misure adottate nel presente caso.

(43) Uno degli importatori di cui al punto 3 ha asserito che gli interessi dei consumatori finali non sarebbero stati considerati correttamente. A tal fine è opportuno notare che la Commissione ha rilevato che gli effetti delle misure previste sarebbero minimi sulle industrie utilizzatrici. Si può quindi prevedere che a livello dei consumatori finali non dovrebbero verificarsi aumenti di prezzo significativi.

(44) Lo stesso importatore, che ha asserito che gli impianti metallurgici produrrebbero zinco per lui in conto lavorazione, ha aggiunto che le misure sarebbero contrarie all'interesse della Comunità poiché alcuni importanti produttori comunitari avrebbero acquistato zinco originario della Russia. Tale asserzione non era tuttavia sufficientemente circostanziata. Inoltre, a questo proposito è bene ricordare che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base non prevede l'esclusione automatica dei produttori che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping.

(45) Le conclusioni provvisorie concernenti la valutazione dell'interesse comunitario (considerandi 71-75 del regolamento) sono confermate.

H. MISURE DEFINITIVE

a) Impegni

(46) Dopo l'imposizione del dazio antidumping provvisorio e la presentazione delle loro osservazioni in merito alle conclusioni provvisorie della Commissione, i due esportatori polacchi che hanno collaborato hanno offerto impegni ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base. Entrambi gli esportatori si impegnano tra l'altro ad applicare, per le diverse qualità di zinco esportato, prezzi minimi direttamente collegati alle quotazioni LME dello zinco SHG, durante un determinato periodo di riferimento.

(47) Tali impegni dovrebbero eliminare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping come previsto nell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento, e possono essere verificati fattivamente. La Commissione ha sentito il comitato consultivo in merito all'accettazione di tali impegni, e non sono state sollevate obiezioni. Gli impegni offerti sono quindi stati accettati con la decisione 97/644/CE della Commissione [1]. L'inchiesta è di conseguenza chiusa per quanto riguarda tali esportatori.

b) Dazio definitivo

(48) È necessario imporre un dazio residuo sullo zinco originario della Polonia. Questa imposizione è ritenuta necessaria al fine di evitare che le parti che non hanno collaborato possano trarre vantaggio dall'omessa collaborazione. Inoltre, sebbene nella fattispecie gli esportatori abbiano contestato i dati della Commissione concernenti le esportazioni di zinco dalla Polonia nella Comunità, essi non sono stati in grado di chiarire se le discrepanze tra tali dati e le loro esportazioni rappresentino esportazioni indirette nella Comunità dei loro stessi prodotti oppure esportazioni di altro zinco. L'aliquota del dazio deve corrispondere al margine di pregiudizio, poiché tale margine è risultato inferiore al margine di dumping.

(49) I produttori/esportatori russi non hanno collaborato all'inchiesta. Era stato affermato che l'aliquota del dazio per la Russia doveva essere almeno pari a quella applicata alle società polacche che non hanno collaborato. Questa richiesta non è stata accolta poiché le aliquote del dazio sono di norma calcolate sulla base di dati stabiliti per ciascun paese. Di conseguenza, considerando che le conclusioni concernenti la Russia sono state modificate unicamente per quanto riguarda il valore normale stabilito per il paese di riferimento ad economia di mercato, è necessario imporre un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di zinco originario della Russia con un'aliquota pari al livello di eliminazione del pregiudizio poiché il margine di pregiudizio è inferiore al margine di dumping riesaminato.

I. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEI DAZI PROVVISORI

(50) Uno degli importatori di cui al punto 3, una società costituita dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura, ha chiesto che i suoi prodotti non sdoganati, giacenti in magazzino doganale al 5 aprile 1997, fossero esonerati dalla riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio, sostenendo che, alla luce delle circostanze specifiche, era giustificata l'aspettativa che non sarebbero stati imposti dazi. Tuttavia, poiché i dazi antidumping provvisori sono stati imposti in seguito ad un'inchiesta debitamente annunciata, in linea di principio gli importatori non hanno diritto all'esenzione dal pagamento di tali dazi. Le circostanze specifiche addotte dall'importatore non giustificano un'eccezione alla norma.

(51) Poiché i produttori/esportatori polacchi che hanno collaborato si sono impegnati a rispettare, previa accettazione da parte della Commissione, gli impegni a partire dal 20 giugno 1997, non deve essere riscosso il dazio antidumping provvisorio sullo zinco immesso in libera pratica a partire da tale data prodotto dagli esportatori che hanno offerto tali impegni. Per quanto riguarda le importazioni di zinco prodotto dagli stessi esportatori e avvenute anteriormente al 20 giugno 1997, i dazi antidumping provvisori devono comunque essere riscossi alle aliquote che si sarebbero applicate qualora gli impegni non fossero stati accettati (ovvero 5,2 % per Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno, e 14,0 % per Huty Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie).

(52) Per quanto concerne le importazioni di zinco originario della Polonia e prodotto da produttori diversi dai due che hanno collaborato, e tutte le importazioni di zinco originario della Russia, dazi antidumping provvisori devono essere riscossi definitivamente sino all'aliquota dei dazi definitivi, ossia rispettivamente 14,0 % e 5,2 %.

[1] Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

J. DISPOSIZIONI FINALI

(53) L'industria comunitaria interessata è stata informata dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è deciso di raccomandare l'imposizione di misure definitive compresa l'accettazione di impegni e non ha fatto obiezioni.

(54) Gli esportatori sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva proporre l'adozione di misure definitive. Essi non hanno fatto ulteriori commenti.

(55) Conformemente all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [1], il Consiglio di associazione e il governo polacco hanno ricevuto tutte le informazioni pertinenti e sono stati informati preventivamente del risultato dell'inchiesta che figura nel presente regolamento e della decisione della Commissione che accetta gli impegni offerti dagli esportatori. Il governo polacco ha espresso esplicitamente la propria soddisfazione per la soluzione adottata nei confronti dei due esportatori polacchi che hanno collaborato.

(56) Conformemente all'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da un parte, e la Federazione russa, dall'altra [2], il governo russo ha ricevuto tutte le informazioni pertinenti ed è stato informato preventivamente del risultato dell'inchiesta che figura nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di zinco grezzo, non legato, di cui ai codici NC 7901 11 00, 7901 12 10 e 7901 12 30, originario della Polonia e della Russia.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 originari della Polonia, l'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente: 14,0 % (codice addizionale Taric 8900) ad eccezione delle importazioni dei prodotti fabbricati e venduti nella Comunità da:

— Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno (codice addizionale Taric 8965), oppure

— Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie (codice addizionale Taric 8093),

che sono esentati dal dazio, a condizione che tali importazioni siano accompagnate da un certificato EUR.1 rilasciato dopo il 19 giugno 1997, nel quale figuri, nella casella «esportatore», il nome e l'indirizzo di una di queste società e che nella casella relativa al paese di destinazione figuri la Comunità o uno dei suoi Stati membri, vidimato dalle autorità polacche, e rilasciato conformemente alle disposizioni dell'accordo europeo con la Polonia.

3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 originari della Federazione russa, l'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente: 5,2 %.

4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 593/97 sono riscossi definitivamente sino all'aliquota del dazio definitivo imposto sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 2, il dazio antidumping provvisorio imposto sulle importazioni dei prodotti originari della Polonia fabbricati ed esportati da Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno, è riscosso definitivamente sino all'aliquota del 5,2 %.

Gli importi depositati che eccedono l'aliquota del dazio antidumping definitivo sono liberati.

2. Il dazio provvisorio non viene riscosso definitivamente qualora si dimostri che lo zinco originario della Polonia è stato prodotto da Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie oppure da Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno, e immesso in libera pratica a partire dal 20 giugno 1997.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2.
[2] GU L 247 del 13. 10. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

REGOLAMENTO (CE) N. 1932/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

recante modifica al regolamento (CEE) n. 2348/91 che istituisce una banca di dati destinata a raccogliere i risultati delle analisi basate sulla risonanza magnetica nucleare del deuterio nei prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97 [2], in particolare l'articolo 79, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2348/91 della Commissione [3] istituisce una banca di dati analitici presso il CCR per poter confrontare i risultati ottenuti con questo metodo d'analisi e i risultati ottenuti anteriormente col metodo applicato a prodotti di origine analoga; che il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 822/97 [5], descrive un metodo d'analisi del rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$ dell'ossigeno contenuto nell'acqua del vino; che i risultati delle misure effettuate con questo metodo potranno consentire, per confronto con valori misurati su campioni autentici, di ottenere indicazioni utili per rivelare se questi prodotti non sono stati oggetto di un'addizione di acqua, oppure in relazione con i risultati dell'analisi di altre caratteristiche isotopiche di questi, di contribuire alla verifica della conformità con l'origine indicata nella loro designazione; che detti risultati di analisi possono parimenti migliorare l'interpretazione delle misure per RNM del deuterio contenuto nell'alcol del vino; che pertanto è necessario introdurre in tale banca dati i risultati dell'analisi il rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$ effettuato su campioni autentici;

considerando che è necessario prevedere il prelevamento, la vinificazione e l'analisi di campioni di uve fresche provenienti dal territorio austriaco; che l'esperienza ha dimostrato che il numero di campioni prelevati in Lussemburgo e nel Regno Unito dev'essere aumentato per migliorarne la rappresentatività;

considerando che, per garantire la qualità e la comparabilità dei dati analitici, è necessario applicare un sistema di norme di qualità riconosciute ai laboratori incaricati dagli Stati membri dell'analisi isotopica dei campioni per la banca di dati;

considerando che l'esperienza acquisita dopo l'inizio della messa in opera della banca dati mostra che la rappresentatività dei vigneti comunitari non è ancora assicurata, e che pertanto dev'essere ripresa in esame la data prevista all'articolo 4, quinto trattino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2348/91 è modificato come segue:

1) Nell'intestazione del regolamento, i termini «basate sulla risonanza magnetica nucleare del deuterio» sono sostituiti dal termine «isotopiche».

2) All'articolo 1 la prima frase del secondo capoverso è sostituita dal testo seguente:

«Tale banca di dati raccoglie i dati ottenuti dall'analisi isotopica dei componenti dell'etanolo e dell'acqua contenuti nei prodotti viticoli, secondo i metodi descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90».

3) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) Nel primo paragrafo, terzo capoverso, i termini «mediante risonanza magnetica nucleare» sono sostituiti dalla parola «isotopiche».

b) Nel primo paragrafo, quarto capoverso, la cifra «2» figurante negli ultimi due trattini è sostituita dalla cifra «4» ed è aggiunto il seguente trattino:

«— 50 campioni in Austria, a partire dal raccolto 1997.»

c) Nel paragrafo 3, i termini «col metodo descritto nel capitolo 8 dell'allegato» sono sostituiti da «coi metodi descritti nell'allegato», e dopo la prima frase è aggiunta la frase seguente: «I laboratori designati debbono soddisfare, anteriormente al 1° novembre 1998, ai criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova enunciati nella norma europea NE 45001 e, in particolare, partecipare a un sistema di prove di competenze (proficiency testing scheme) relative ai metodi di analisi isotopica».

[1] GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.
[3] GU L 214 del 2. 8. 1991, pag. 39.
[4] GU L 272 del 3. 10. 1990, pag. 1.
[5] GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 10.

4) L'articolo 3 è modificato come segue:

I termini «l'analisi dei prodotti viticoli mediante risonanza magnetica nucleare» sono sostituiti dai termini «le analisi isotopiche dei prodotti viticoli di cui all'articolo 1».

5) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) il primo trattino è sostituito dal testo seguente: «— una valutazione annua dei dati analitici da inserire nella banca di dati»;

b) nel terzo trattino, i termini «basata sulla misurazione della risonanza magnetica nucleare» sono sostituiti dalla parola «isotopica»;

c) al quinto trattino, l'ultima frase dell'ultimo trattino è soppressa, i termini «per tutto il vigneto comunitario» sono sostituiti dai termini «per i vigneti comunitari in causa», e nella versione francese, le parole «des conditions» sono sostituite da «les conditions».

6) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) Il primo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«1. Le informazioni contenute nella banca dati del CCR sono messe a disposizione dei laboratori ufficiali degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che ne facciano richiesta, entro il 30 giugno 1998. Gli Stati membri che non hanno designato alcun laboratorio per effettuare analisi isotopiche possono designare un'istanza competente abbilitata a disporre delle informazioni relative ai campioni prelevati sul loro territorio. Su richiesta di uno Stato membro tale comunicazione può aver luogo, alle stesse condizioni, tramite l'organismo di contatto di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2048/89.»

b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Questa comunicazione d'informazione riguarderà soltanto i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche ed origine simili. Ogni comunicazione d'informazione sarà accompagnata dal richiamo delle esigenze minime richieste per l'utilizzazione della banca di dati.»

7) All'articolo 6, primo capoverso, i termini «analisi mediante misurazione della risonanza magnetica nucleare» sono sostituiti dai termini «analisi isotopiche».

8) All'articolo 7, la parte di frase «di cui all'articolo 4, quinto trattino» è sostituita da: «del 30 giugno 1998».

9) L'allegato è modificato come segue:

a) Nell'intestazione, i termini «con la SNIF-NMR, conformemente al procedimento descritto al capitolo 8 dell'», sono sostituiti da: «con un metodo isotopico descritto nell'».

b) Al punto I.7, è soppresso il termine «RMN».

c) Al punto II.4, nella versione francese, il termine «Tetraméthylures» è sostituito da «Tétraméthylurée».

d) Al punto II.5 il titolo è sostituito dal seguente:

«Risultato dei rapporti isotopici deuterio/idrogeno nell'etanolo, misurati per RNM».

e) Alla parte II sono aggiunti i seguenti:

«7. **Risultato del rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$ del vino**

$\delta^{18}O$ [‰] = ..., ‰V.SMOV-SLAP

Numero di determinazione: .....

Deviazione tipo: .....

8. **Parametri dell'equilibrazione:**

Equilibrazione automatica: sì/no

Temperatura di equilibrazione: ..... °C

Volume di campione: ..... ml

Volume del matraccio di equilibrazione: ... ml

Durata di equilibrazione: ..... ore».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1933/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

recante dodicesima modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/97 (4);

considerando che l'aiuto di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 413/97 deve essere convertito utilizzando il tasso di conversione agricolo; che, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (6), il fatto generatore di detto tasso è il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione; che, per l'aiuto di cui trattasi, occorre precisare che il fatto generatore interviene all'inizio di ciascun mese per il quale è concesso l'aiuto;

considerando che, poiché le autorità dei Paesi Bassi hanno disposto il mantenimento delle restrizioni veterinarie e commerciali, è opportuno aumentare il numero dei lattonzoli che possono essere consegnati alle autorità competenti, per poter proseguire nelle prossime settimane l'applicazione delle misure eccezionali;

considerando che, a seguito del manifestarsi di nuovi casi di peste suina classica nei Paesi Bassi, le autorità olandesi hanno istituito nuove zone di protezione e di sorveglianza; che la favorevole situazione veterinaria e sanitaria ha permesso di sopprimere le zone di protezione e di sorveglianza intorno a Oirlo e Toldijke I; che occorre tener conto di tali modifiche e sostituire l'allegato II del regolamento (CE) n. 413/97 con un nuovo allegato;

considerando che un'applicazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno del mercato rappresenta uno dei mezzi più adeguati per contrastare la diffusione della peste suina classica; che è pertanto giustificata l'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento a partire dal 18 settembre 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 413/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 4 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Il fatto generatore del tasso di conversione applicabile all'aiuto interviene all'inizio di ciascun mese per il quale l'aiuto stesso è concesso.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

3) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 18 settembre 1997.

(1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.
(4) GU L 239 del 30. 8. 1997, pag. 1.
(5) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(6) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Numero massimo totale di animali a partire dal 18 febbraio 1997:

suini all'ingrasso	2 300 000
suinetti e giovani suinetti	3 800.000
lattonzoli	2 700 000
scrofe di riforma	25 000»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

1. Le zone di protezione e sorveglianza nelle seguenti regioni:
   — Venhorst,
   — Best,
   — Nederweert,
   — Soerendonk,
   — Diessen,
   — Dalfsen I,
   — Schoondijke.
2. La zona di divieto del trasporto di suini, quale definita dal decreto ministeriale del 14 aprile 1997, pubblicato nello «Staatscourant» del 15 aprile 1997, pag. 12.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1934/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

recante terza modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1499/97 [4];

considerando che, a causa della durata e del mantenimento delle restrizioni veterinarie e commerciali adottate dalle autorità spagnole, è opportuno includere le scrofe da riforma nel regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 913/97 e aumentare il numero di suini da ingrasso che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da poter proseguire l'applicazione delle misure eccezionali nelle prossime settimane;

considerando che occorre adattare alla situazione veterinaria attuale l'elenco delle zone ammissibili che figura nell'allegato II del regolamento citato;

considerando che l'applicazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno del mercato costituisce uno degli strumenti più efficaci di lotta contro la diffusione della peste suina classica; che è quindi giustificato applicare, a partire dal 18 settembre 1997, le disposizioni previste dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:
   a) è inserito il seguente paragrafo 3:
   «3. A decorrere dal 18 settembre 1997, i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità spagnole al momento della consegna, a queste ultime, delle scrofe da riforma di cui al codice NC 0103 92 11, di peso pari o superiore a 160 kg in media per partita.»;
   b) l'attuale paragrafo 3 diviene paragrafo 4.
2) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
   «5. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari, franco azienda, all'aiuto fissato a norma del paragrafo 1, ridotto del 30 %.
   L'aiuto è calcolato in base al peso morto constatato. Se tuttavia la pesatura viene effettuata soltanto sugli animali vivi, all'aiuto viene applicato il coefficiente 0,78.»
3) All'articolo 6 è aggiunto il testo seguente:
   «— il numero e il peso totale delle scrofe da riforma consegnate.»
4) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
5) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 18 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14.
[4] GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 42.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Numero totale massimo di animali a partire dal 6 maggio 1997:

Suini da ingrasso	350 000 capi
Suinetti	110 000 capi
Scrofe da riforma	8 000 capi»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Nella provincia di Lérida, le zone di protezione e sorveglianza quali definite negli allegati I e II del decreto della "Generalitat" della Catalogna del 13 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della "Generalitat" del 22 agosto 1997, pag. 10021, e del 19 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della "Generalitat" del 1° settembre 1997, pag. 10344.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 581/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni frontaliere dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in Belgio con il regolamento (CE) n. 581/97 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1497/97 [4];

considerando che, a seguito del manifestarsi di nuovi casi di peste suina classica in due regioni frontaliere dei Paesi Bassi, le autorità veterinarie belghe hanno istituito nuove zone di sorveglianza che dal 18 settembre dovrebbero essere incluse tra quelle interessate dalle misure eccezionali di cui al regolamento (CE) n. 581/97; che la favorevole situazione veterinaria e sanitaria ha permesso di sopprimere alcune zone di protezione o di sorveglianza; che occorre tener conto di tutte queste modifiche e sostituire quindi l'allegato II del regolamento (CE) n. 581/97 con un nuovo allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 581/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 18 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 11.
(4) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 38.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Le zone di protezione e sorveglianza quali definite all'articolo 1 del decreto ministeriale del 28 agosto 1997, pubblicato nel *Moniteur Belge* del 30 agosto 1997, pagina 22316, e del decreto ministeriale dell'8 settembre 1997, pubblicato nel *Moniteur Belge* del 9 settembre 1997, pagina 23217.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1936/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1744/97 della Commissione [3] ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele per i gruppi di destinazione geografica Z e D, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele per i gruppi di destinazione geografica Z e D esportati dopo il 3 ottobre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1744/97 per le mele per i gruppi di destinazione geografica Z e D, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 3 ottobre 1997 e prima del 19 novembre 1997, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.
[2] GU L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.
[3] GU L 244 del 6. 9. 1997, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1937/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 1120/97 della Commissione [3], ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele per i gruppi di destinazione geografica X, Z e D e le pesche e nettarine;

considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare per i titoli del sistema B, la cui domanda è stata presentata tra il 1° luglio e il 16 settembre 1997 per i pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele per i gruppi di destinazione geografica X, Z e D e le pesche e nettarine, un tasso delle restituzioni applicabile inferiore al tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 1° luglio e il 16 settembre 1997, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.
[2] GU L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.
[3] GU L 163 del 20. 6. 1997, pag. 12.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti tra il 1° luglio e il 16 settembre 1997

Prodotto	Destinazione o gruppo di destinazione	Percentuale di rilascio delle quantità richieste	Tasso della restituzione (in ecu/t peso netto)
Pomodori	F	100 %	18,5
Mandorle senza guscio	F	100 %	75,0
Nocciole con guscio	F	100 %	88,0
Nocciole senza guscio	F	100 %	171,0
Noci comuni con guscio	F	100 %	110,0
Arance	XYC	100 %	28,5
Limoni	F	100 %	105,0
Uva da tavola	F	100 %	22,7
Mele	X Y ZD	100 % 100 % 100 %	17,2 10,0 19,9
Pesche e nettarine	E	100 %	23,6

REGOLAMENTO (CE) N. 1938/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 2511/96 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, riguardante talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (2), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, negli allegati, l'apertura di un contingente tariffario annuo di 153 000 capi vivi della specie bovina, di peso compreso tra 80 e 300 chilogrammi, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, a partire dal 1° luglio 1997; che il regolamento (CE) n. 2511/96 della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione per l'importazione dello stesso numero di capi originari degli stessi paesi terzi, con un peso compreso tra 160 e 300 chilogrammi (4); che di conseguenza è necessario adattare il limite inferiore di peso per i capi per i quali, nel quadro del succitato regolamento, non sono ancora stati rilasciati titoli di importazione oppure per i quali i titoli sono stati eventualmente rilasciati a partire dal 1° luglio 1997, ma non sono stati ancora utilizzati;

considerando che il protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e il protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi sono stati modificati; che i nuovi protocolli prevedono che la prova dell'origine degli animali importati nella Comunità può essere costituita da una dichiarazione dell'esportatore, da compilarsi nel rispetto di talune condizioni o dalla presentazione del certificato EUR.1; che di conseguenza, occorre adattare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2511/96 sull'immissione in libera pratica degli animali importati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2511/96 è modificato come segue:

1. Nel titolo, la cifra «160» è sostituita dalla cifra «80»;

2. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dai regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1626/96, 153 000 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II, possono essere importati per il 1997 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.»

3. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e del protocolo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi, oppure di una dichiarazione dell'esportatore redatta conformemente alle disposizioni dei citati protocolli.»

(1) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.
(2) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.
(3) GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.
(4) GU L 345 del 31. 12. 1996, pag. 21.

Articolo 2

Per quanto riguarda i titoli di importazione non utilizzati, emessi a partire dal 1° luglio 1997 nel quadro del regolamento (CE) n. 2511/96, gli Stati membri sono tenuti, su richiesta dell'operatore e su presentazione dell'originale del titolo di importazione, a modificare le indicazioni ivi figuranti conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1939/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2512/96 e (CE) n. 1441/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, l'apertura di contingenti tariffari di carni bovine a tassi ridotti;

considerando che, in applicazione delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2512/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania [3], i regolamenti della Commissione (CE) n. 149/97 [4], (CE) n. 721/97 [5] e (CE) n. 1441/97 [6] hanno stabilito in quale misura possono essere accolte le domande di titolo di importazione presentate nei mesi di gennaio, aprile e luglio 1997; che, in questo modo, sono già state attribuite alcune quantità di carni bovine da importare per il 1997; che, a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 3066/95, occorre tenere pienamente conto di tali quantità all'interno delle quantità previste, per il 1997, nei suoi allegati; che è quindi opportuno adattare i contingenti figuranti negli allegati del regolamento (CE) n. 3066/95 per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, e stabilire le modalità di applicazione per tali quantitativi;

considerando che il protocollo n. 4 allegato agli accordi europei è stato modificato; che il nuovo protocollo prevede che la prova dell'origine dei prodotti importati nella Comunità possa essere costituita, a determinate condizioni, da una dichiarazione dell'esportatore oppure dalla presentazione del certificato EUR.1; che, di conseguenza, è necessario introdurre le nuove disposizioni in materia di immissione in libera pratica dei prodotti importati nel presente regolamento e adattare le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2512/96;

considerando che il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, è opportuno ripartire tali quantità in vari periodi;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [7], modificato dal regolamento (CE) n. 1404/97 [8], e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e abroga il regolamento (CE) n. 2377/80 [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1572/97 [10]; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre provvedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 12 ECU/100 kg; che il rischio di

[1] GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.
[2] GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.
[3] GU L 345 del 31. 12. 1996, pag. 26.
[4] GU L 25 del 28. 1. 1997, pag. 22.
[5] GU L 106 del 24. 4. 1997, pag. 20.
[6] GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 69.
[7] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[8] GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.
[9] GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
[10] GU L 211 del 5. 8. 1997, pag. 5.

speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli di importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito dei contingenti in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che il presente regolamento sostituisce in parte i regolamenti (CE) n. 2512/96 e (CE) n. 1441/97; che è pertanto necessario modificare questi due regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 possono essere importate, nel quadro dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 3066/95, le seguenti quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202:

— 12 827,6 tonnellate di carni originarie della Polonia, che possono essere convertite al massimo in 5 994,2 tonnellate di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 o 1602 50 39, originari della Polonia; questo contingente reca il numero d'ordine 09.4824;

— 8 732 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria; questo contingente reca il numero d'ordine 09.4707;

— 3 495 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca; questo contingente reca il numero d'ordine 09.4603;

— 2 020 tonnellate di carni originarie della Slovacchia; questo contingente reca il numero d'ordine 09.4603;

— 310 tonnellate di carni originarie della Bulgaria; questo contingente reca il numero d'ordine 09.4651;

— 2 043,6 tonnellate di carni originarie della Romania; questo contingente reca il numero d'ordine 09.4753.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

3. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti, nell'arco del periodo contingentale, come segue:

— 34 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997,

— 33 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1998,

— 33 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1998.

4. Se nel corso del periodo contingentale i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, il secondo o il terzo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei contingenti di importazione:

a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno in un'occasione, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) per ciascun gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo minimo di 15 tonnellate, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile.

Per gruppo di prodotti si intendono i prodotti originari di uno solo dei paesi indicati all'articolo 1, paragrafo 1; un gruppo di prodotti può coprire o prodotti appartenenti ai codici NC 0201 e 0202 oppure prodotti appartenenti ai codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39;

d) la domanda di titoli e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

e) la domanda di titoli ed il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

— Reglamento (CE) nº 1939/97
— Forordning (EF) nr. 1939/97
— Verordnung (EG) Nr. 1939/97
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1939/97
— Regulation (EC) No 1939/97
— Règlement (CE) n° 1939/97
— Regolamento (CE) n. 1939/97
— Verordening (EG) nr. 1939/97
— Regulamento (CE) nº 1939/97
— Asetus (EY) N:o 1939/97
— Förordning (EG) nr 1939/97.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno o più codici NC che si riferiscono ai gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto:

— dal 6 al 15 ottobre 1997,

— dal 2 al 10 gennaio 1998,

— dal 1° al 10 aprile 1998.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative ai gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, tutte le sue domande relative a prodotti facenti parte dello stesso gruppo sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica le quantità richieste, i codici NC corrisponenti e i paesi d'origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

4. La Commissione decide in che misura possa esser dato seguito alle domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, su tutti i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo di importazione viene riscosso il dazio intero della tariffa doganale comune applicabile il giorno di immissione in libera pratica.

3. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 30 giugno 1998.

4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

Articolo 6

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione dei prodotti di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione la quantità e l'origine dei prodotti importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 7

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 12 ECU/100 kg, in peso del prodotto, relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95 e una cauzione di 1 ECU/100 kg, in peso del prodotto, relativo alla comunicazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 6 per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 2512/96 è modificato come segue:

1) Sono soppressi il quarto trattino dell'articolo 1, paragrafo 3 e il quarto trattino dell'articolo 3, paragrafo 1.

2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.»

Articolo 9

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1441/97, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Telefax CE: (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 1939/97

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro: .....

Paese di origine	Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in tonnellate)	Codice(i) NC
		Totale		

Stato membro: ..... Telefax: .....

Telefono: .....

REGOLAMENTO (CE) N. 1940/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2514/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (2), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, l'apertura di un contingente tariffario di 7 000 vacche e giovenche di alcune razze di montagna originarie dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, con applicazione dell'aliquota dei dazi doganali ad valorem del 6 %;

considerando che in applicazione delle regole stabilite dal regolamento (CE) n. 2514/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi (4), il regolamento (CE) n. 247/97 della Commissione (5), ha stabilito in che misura sia possibile accogliere le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 2514/96; che in questo modo sono già stati attribuiti i diritti di importazione rispetto al numero complessivo di capi da importare per il 1997; che a norma del regolamento (CE) n. 3066/95 occorre tener pienamente conto di tale numero di capi all'interno del numero previsto negli allegati di tale regolamento per l'anno 1997; che è quindi opportuno adattare il contingente figurante negli allegati del regolamento (CE) n. 3066/95 per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 e stabilire le modalità di applicazione per queste quantità;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di vacche e giovenche di alcune razze di montagna; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali del settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 15 capi sia stato importato dagli operatori interessati nel corso del 1996; che una partita di 15 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile; che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che il controllo di tali criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto al registro dell'IVA;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che, alla data del 1° luglio 1997, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che è opportuno stabilire che la gestione del regime in causa preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti

(1) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.
(2) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.
(3) GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.
(4) GU L 345 del 31. 12. 1996, pag. 39.
(5) GU L 41 del 12. 2. 1997, pag. 2.

agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 (2), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1572/97 (4); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il numero e l'origine degli animali importati nell'ambito del contingente in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (6), prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che è opportuno chiedere la costituzione di una cauzione onde garantire che gli animali non vengano abbattuti;

considerando che il protocollo n. 4 accluso agli accordi europei e il protocollo n. 3 accluso agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi sono stati modificati; che i nuovi protocolli prevedono che la prova dell'origine degli animali importati nella Comunità possa essere costituita da una dichiarazione dell'esportatore, a determinate condizioni, oppure dalla presentazione del certificato EUR.1; che, di conseguenza, occorre inserire le nuove disposizioni in merito all'immissione in libera pratica degli animali importati nel presente regolamento ed adattare le disposizioni previste in materia dal regolamento (CE) n. 2514/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 è aperto il seguente contingente tariffario per animali originari dei paesi terzi elencati nell'allegato I:

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in capi)	Aliquota del dazio doganale
09.4563	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	4 500	6 % ad valorem

(1) Codici Taric nell'allegato II.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Articolo 2

1. Il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 3 600 capi, e del 20 %, pari a 900 capi.

a) La prima parte (80 %) è ripartita tra:

— gli importatori della Comunità, come composta al 31 dicembre 1994, che possono comprovare di avere importato, durante il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, animali compresi nei contingenti d'importazione disciplinati dai regolamenti elencati nell'allegato III

e

— gli importatori dei nuovi Stati membri che possono comprovare di aver importato nello Stato membro in cui sono stabiliti, durante il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1994, animali dei codici NC di cui all'allegato II e del codice NC 0102 90 79 provenienti da paesi che sono da considerarsi per loro come paesi terzi al 31 dicembre 1994 o,

(1) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(2) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.
(3) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
(4) GU L 211 del 5. 8. 1997, pag. 5.
(5) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
(6) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

durante il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1996, animali compresi nei contingenti d'importazione disciplinati dai regolamenti di cui alla lettera b) dell'allegato III.

b) La seconda parte (20 %) è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato, durante il 1996, almeno 15 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 dai paesi terzi.

Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

2. In base alle domande di diritti d'importazione, la ripartizione della prima parte fra i diversi importatori è effettuata proporzionalmente alle importazioni degli animali ai sensi del paragrafo 1, lettera a), nel periodo compreso fra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1996.

3. In base alle domande di diritti d'importazione, la ripartizione della seconda parte è invece effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori di cui al paragrafo 1, lettera b).

La domanda di diritto all'importazione:

— deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 15 capi,

e

— non può riferirsi ad un quantitativo superiore a 50 capi.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

4. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite il documento doganale di immissione in libera pratica debitamente vistato dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare copia del documento suddetto debitamente certificata dall'autorità che l'ha rilasciata se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere il documento originale.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° luglio 1997, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Uno stesso interessato può presentare una sola domanda che deve riguardare soltanto una delle due parti del contingente.

Se un richiedente inoltra più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 10 ottobre 1997.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 21 ottobre 1997, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e indirizzo ed i quantitativi di animali importati durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, sono presentate dagli operatori entro il 10 ottobre 1997.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 21 ottobre 1997, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

5. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati IV e V del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 4, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 15 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 15 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda del titolo d'importazione può essere presentata soltanto all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi, i titoli d'importazione sono rilasciati tempestivamente su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione.

4. La durata di validità dei titoli d'importazione è fissata a novanta giorni a decorrere dal rilascio effettivo. Tuttavia, la validità dei titoli scade al più tardi il 30 giugno 1998.

5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

6. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

Tuttavia, non si applicano l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, l'importatore deposita una cauzione di 1 193 ECU/t presso le autorità doganali competenti per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento.

La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica,

   oppure

b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 8

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi menzionati nell'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;

b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato II;

c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:

   — Razas de montaña [Reglamento (CE) nº 1940/97]
   — Bjergracer (forordning (EF) nr. 1940/97)
   — Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1940/97)
   — Ορεσίβιες φυλές [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1940/97]
   — Mountain breeds (Regulation (EC) No 1940/97)
   — Races de montagne [règlement (CE) nº 1940/97]
   — Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1940/97]
   — Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1940/97)
   — Raças de montanha [Regulamento (CE) nº 1940/97]
   — Vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 1940/97]
   — Bergraser (förordning (EG) nr 1940/97).

Articolo 9

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 10

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 25 ECU per capo relativa al titolo d'importazione, prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, e una cauzione di 2 ECU per capo relativa alla comunicazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 9 per gli animali oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 11

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente alle disposizioni previste dai citati protocolli.

Articolo 12

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2514/96 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente alle disposizioni previste dai citati protocolli.»

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi

— Ungheria,
— Polonia,
— Repubblica ceca,
— Slovacchia,
— Romania,
— Bulgaria,
— Lituania,
— Lettonia,
— Estonia.

ALLEGATO II

Codice Taric

Codice NC	Codice Taric
ex 0102 90 05	0102 90 05*20
	*40
ex 0102 90 29	0102 90 29*20
	*40
ex 0102 90 49	0102 90 49*20
	*40
ex 0102 90 59	0102 90 59*11
	*19
	*31
	*39
ex 0102 90 69	0102 90 69*10
	*30

ALLEGATO III

Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1

a) Regolamenti del Consiglio: (CEE) n. 1918/93 (GU L 174 del 17. 7. 1993, pag. 3)
(CEE) n. 1919/93 (GU L 174 del 17. 7. 1993, pag. 10)

b) Regolamenti:
— del Consiglio: (CE) n. 1800/94 (GU L 184 del 23. 7. 1994, pag. 20)
— della Commissione: (CE) n. 1485/95 (GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 52)
(CE) n. 2483/95 (GU L 256 del 26. 10. 1995, pag. 52)
(CE) n. 207/96 (GU L 27 del 3. 2. 1996, pag. 9)

ALLEGATO IV

Telefax: (32-2) 296 60 27/295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1940/97

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro: .....

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi) dall'1. 7. 1993 al 30. 6. 1996
	Totale	

Stato membro: Telefax: .....

Telefono: .....

ALLEGATO V

Telefax: (32-2) 296 60 27/295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1940/97

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro: .....

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
	Totale	

Stato membro: Telefax: .....

Telefono: .....

REGOLAMENTO (CE) N. 1941/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 [3]; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto della moltitudine di destinazioni delle forniture, è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto A, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.
[2] GU L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
[3] GU L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.** (1): 24/97 (A1); 25/97 (A2); 26/97 (A3); 27/97 (A4)
2. **Programma:** 1997
3. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 65 13 29 88; telefax: 65 13 28 44/3; telex: 626675 WFP I].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
5. **Luogo o paese di destinazione:** A1: Zambia; A2: Bolivia; A3: Guatemala; A4: Malawi
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3) (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [I.B.1]
8. **Quantitativo globale (t):** 1 000
9. **Numero di lotti:** 1 in 4 partite (A1: 37 tonnellate; A2: 254 tonnellate; A3: 669 tonnellate; A4: 40 tonnellate)
10. **Condizionamento e marcatura** (6): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (6.3 A e B.2), GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.3)

    Lingua da utilizzare per la marcatura: A1 + A4: inglese; A2+A3: spagnolo
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (7)
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 17. 11 al 7. 12. 1997
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 20. 10. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)]
21. **In caso di seconda gara:**

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 11. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)]

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 21. 12. 1997

    c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara** (1):

    Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles

    Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (4): restituzione applicabile il 26. 9. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 1678/97 (GU L 238 del 29. 8. 1997, pag. 3)

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).

(5) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

— certificato sanitario.

(6) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto I. B. 3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(7) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1942/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
[3] GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	052	92,8
	999	92,8
0709 90 79	052	74,3
	999	74,3
0805 30 30	388	51,6
	524	54,7
	528	56,7
	999	54,3
0806 10 40	052	101,4
	064	59,9
	400	193,7
	999	118,3
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	47,4
	064	43,8
	091	48,2
	388	78,7
	400	56,4
	404	81,2
	528	59,8
	800	127,6
	999	67,9
0808 20 57	052	99,7
	064	84,9
	400	77,2
	999	87,3

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1943/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97 [4], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1920/97 [6];

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
[3] GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.
[4] GU L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.
[5] GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.
[6] GU L 270 del 2. 10. 1997, pag. 17.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 3 ottobre 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	25,18	3,73
1701 11 90 (1)	25,18	8,94
1701 12 10 (1)	25,18	3,60
1701 12 90 (1)	25,18	8,51
1701 91 00 (2)	26,66	11,90
1701 99 10 (2)	26,66	7,38
1701 99 90 (2)	26,66	7,38
1702 90 99 (3)	0,27	0,38

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1944/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

che stabilisce, per il mese di settembre 1997, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 59/97 (6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di settembre 1997, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di settembre 1997 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1997.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
(3) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(5) GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.
(6) GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 1997, che stabilisce, per il mese di settembre 1997, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,9321	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,54917	corone danesi
	1,98243	marchi tedeschi
	312,011	dracme greche
	167,153	pesete spagnole
	6,68769	franchi francesi
	0,759189	sterline irlandesi
	1 973,93	lire italiane
	2,23273	fiorini olandesi
	13,9485	scellini austriaci
	200,321	scudi portoghesi
	6,02811	marchi finlandesi
	8,88562	corone svedesi
	0,695735	lire sterline

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

relativa all'approvazione, a nome della Comunità, della modifica alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea), conformemente alla decisione III/1 della Conferenza delle parti

(97/640/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che con decisione 93/98/CEE [3] la Comunità ha approvato la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, comunemente denominata convenzione di Basilea, e che è divenuta parte alla convenzione in data 7 maggio 1994;

considerando che, a seguito di una decisione del Consiglio del 22 giugno 1995, la Commissione ha partecipato a nome della Comunità e di concerto con i rappresentanti degli Stati membri ai negoziati condotti nel quadro della terza riunione della Conferenza delle parti alla convenzione di Basilea, al fine di modificare la convenzione conformemente alla decisione II/12 della Conferenza delle parti; che in virtù della predetta decisione le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati ad essere smaltiti e provenienti dai paesi membri dell'OCSE verso paesi terzi dovevano essere vietate con decorrenza immediata e le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati ad essere recuperati dovevano progressivamente scomparire entro il 31 dicembre 1997 ed essere vietate posteriormente a tale data;

considerando che a seguito di tali negoziati la Conferenza delle parti, in data 22 settembre 1995, ha adottato la decisione III/1 che inserisce nella convenzione un nuovo paragrafo 7 bis nel preambolo, un nuovo articolo 4 A e un nuovo allegato VII; che la decisione III/1 è intesa a vietare con decorrenza immediata le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati ad essere smaltiti provenienti dalle parti che figurano nell'allegato VII verso Stati che non figurano in tale allegato e a sopprimere progressivamente entro il 31 dicembre 1997 e in seguito a vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati al recupero provenienti dalle parti che figurano nell'allegato VII verso Stati che non figurano in detto allegato;

considerando che la normativa comunitaria in materia di spedizioni di rifiuti è stata modificata di conseguenza dal regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio [4];

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 della convenzione, la modifica della convenzione di Basilea è aperta alla ratifica, approvazione, conferma formale ed accettazione; che la modifica entrerà in vigore tra le parti che l'hanno accettata il novantesimo giorno successivo alla ricezione da parte dello Stato depositario degli strumenti di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione adottati da almeno tre quarti delle parti che l'hanno accettata,

[1] GU C 197 del 27. 6. 1997, pag. 12.
[2] Parere reso il 16 settembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 39 del 16. 2. 1993, pag. 1.
[4] GU L 22 del 24. 1. 1997, pag. 14.

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità la modifica della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento di cui alla decisione III/1 adottata dalla Conferenza delle parti il 22 settembre 1995.

Il testo della modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare a nome della Comunità lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità dell'articolo 17 della convenzione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

ALLEGATO

MODIFICA DELLA CONVENZIONE DI BASILEA SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO

Nuovo paragrafo 7 bis del preambolo

Riconoscendo che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, specie verso paesi in via di sviluppo, presentano un elevato rischio di non costituire una gestione ecologicamente sana dei rifiuti pericolosi, come richiede la presente convenzione.

Nuovo articolo 4 A

1. Ciscuna parte elencata nell'allegato VII vieta tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi destinati ad operazioni di cui all'allegato IV A verso Stati non compresi nell'elenco dell'allegato VII.

2. Ciascuna parte elencata nell'allegato VII sopprime progressivamente entro il 31 dicembre 1997 e vieta a partire da tale data tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, come definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della convenzione, destinati ad operazioni di cui all'allegato IV B, verso Stati non compresi nell'elenco dell'allegato VII. Tali movimenti transfrontalieri non sono vietati a meno che i rifiuti in questione siano caratterizzati come rifiuti pericolosi ai sensi della convenzione.

Nuovo allegato VII

Parti e altri Stati che sono membri dell'OCSE, CE e Liechtenstein.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

che nomina un membro del Comitato economico e sociale

(97/641/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 94/660/CE, Euratom del Consiglio, del 26 settembre 1994, che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo che scade il 20 settembre 1998 (1),

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Jens-Peter Petersen, comunicate al Consiglio in data 15 maggio 1997;

viste le candidature presentate dal governo tedesco in data 16 giugno 1997,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Rainer Franz è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Jens-Peter Petersen per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(1) GU L 257 del 5. 10. 1994, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

che nomina un membro del Comitato economico e sociale

(97/642/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 194,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione 94/660/CE, Euratom del Consiglio, del 26 settembre 1994, che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo che scade il 20 settembre 1998 [1],

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito al decesso del sig. José Luis Mayayo Bello, comunicato al Consiglio in data 28 gennaio 1997;

viste le candidature presentate dal governo spagnolo,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. D. Pedro Barato Triguero è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. José Luis Mayayo Bello per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

[1] GU L 257 del 5. 10. 1994, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1997

che nomina un membro del Comitato economico e sociale

(97/643/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 194,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 165,

vista la decisione 94/660/CE, Euratom del Consiglio, del 26 settembre 1994, che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo che scade il 20 settembre 1998 [1],

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Leopold Maurer, comunicate al Consiglio in data 21 aprile 1997;

viste le candidature presentate dal governo austriaco in data 16 giugno 1997,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Michael Reiterer è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Leopold Maurer per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

[1] GU L 257 del 5. 10. 1994, pag. 20.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1997

che accetta gli impegni offerti da due esportatori polacchi nell'ambito del procedimento antidumping concernente le importazioni di zinco grezzo, non legato, originario della Polonia e della Russia

(97/644/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 [2], in particolare gli articoli 8 e 23,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 593/97 [3] la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia, per un periodo di sei mesi.

(2) Dopo essere stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione ha imposto le misure provvisorie, due esportatori polacchi che avevano collaborato all'inchiesta hanno comunicato diverse osservazioni in merito a tali conclusioni. Nella fase successiva del procedimento è stato stabilito che era necessario adottare misure antidumping definitive per eliminare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping. Le risultanze e le conclusioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta sono esposte nel regolamento (CE) n. 1931/97 del Consiglio [4].

(3) In data 19 giugno 1997, i due summenzionati esportatori polacchi hanno offerto impegni in materia di prezzi all'esportazione nella Comunità.

(4) Con tali impegni gli esportatori polacchi hanno offerto, tra l'altro, di fissare i propri prezzi all'esportazione a livelli sufficienti ad eliminare il pregiudizio causato dal dumping rilevato nel corso dell'inchiesta.

(5) Inoltre, gli impegni offerti comprendono obblighi dettagliati ed esaurienti in materia di controlli, e le società interessate si sono impegnate a non concludere accordi di compensazione diretta o indiretta con i propri clienti.

(6) In tali circostanze, gli impegni offerti dai due esportatori polacchi sono stati considerati accettabili e l'inchiesta nei confronti degli esportatori in questione deve pertanto essere chiusa.

(7) I due esportatori polacchi sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si proponeva l'istituzione di misure antidumping definitive e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta. Pertanto, in caso di revoca dell'impegno oppure qualora vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato, la Commissione può imporre dazi provvisori in conformità degli articoli 7 e 8, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 384/96 e, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 9, di detto regolamento, possono essere imposti dazi definitivi.

(8) Il comitato consultivo è stato sentito in merito all'accettazione degli impegni offerti e ha sollevato alcune obiezioni. Pertanto, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e una proposta relativa all'accettazione degli impegni. Visto che il Consiglio non ha deciso altrimenti entro un mese, la presente decisione dovrebbe considerarsi adottata.

[1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU L 89 del 4. 4. 1997, pag. 6.
[4] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) L'industria comunitaria interessata è stata informata dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva accettare gli impegni e non ha fatto obiezioni,

DECIDE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dalle seguenti società:

a) Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno, Polonia

e

b) Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie, Polonia,

nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato classificato ai codici NC 7901 11 00, 7901 12 10, e 7901 12 30, originario della Russia e della Polonia.

L'accettazione degli impegni ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1931/97.

Articolo 2

L'inchiesta relativa al procedimento antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa nei confronti delle società citate in detto articolo.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1997

riguardante la commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria siderurgica

(97/645/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che una commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria siderurgica è stata istituita dall'Alta Autorità a seguito di una risoluzione del comitato consultivo in data 20 dicembre 1954;

considerando che è opportuno definire formalmente regole dettagliate per le sue attività;

considerando che sulle seguenti disposizioni sono stati consultati i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria siderurgica e che essi espresso il loro accordo al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria siderurgica (in appresso chiamata «commissione mista») assiste la Commissione delle Comunità europee (in appresso chiamata «la Commissione») nella formulazione e nell'applicazione della politica sociale della Comunità, come previsto dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al fine di promuovere condizioni armonizzate di lavoro e di migliorare i livelli di vita dei lavoratori nell'industria siderurgica.

2. La commissione mista costituisce un forum di discussione, di scambio di informazioni e di consultazioni tra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'industria.

3. La commissione mista può svolgere studi necessari ai fini dell'adempimento della sua missione, organizzare, se del caso, conferenze o seminari su problemi sociali, redigere relazioni e formulare pareri e raccomandazioni sia a richiesta della Commissione che di sua propria iniziativa. All'atto della richiesta del parere della commissione mista, la Commissione può fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere reso.

Le prese di posizione della commissione mista sono comunicate alla Commissione.

Qualora un parere non sia unanime, la commissione mista riferisce alla Commissione i punti di vista divergenti.

Articolo 2

1. La commissione mista è costituita da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'industria siderurgica. I membri sono nominati dalla Commissione sulla base delle proposte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti a livello comunitario secondo le seguenti modalità:

— per ciascun Stato membro in cui si produce acciaio, un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori; il numero può essere portato a due rappresentanti dei datori di lavoro e a due rappresentanti dei lavoratori per gli Stati membri il cui numero di addetti nel settore acciaio CECA supera 20 000 unità [1];

— per associazioni di datori di lavoro e di lavoratori operanti a livello comunitario, un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro e un rappresentante delle associazioni dei lavoratori.

La Commissione garantisce che la composizione della commissione mista sia rappresentativa di tutti gli aspetti dell'industria siderurgica.

2. I membri della commissione mista restano in carica per due anni; la nomina è rinnovabile. I membri il cui mandato sia scaduto restano in carica fino a che non siano stati sostituiti o il loro mandato rinnovato.

3. Qualora un membro della commissione mista non sia in grado di partecipare ad una particolare riunione, egli può nominare, ai fini di detta riunione, un supplente appartenente all'organizzazione o all'associazione che rappresenta.

4. In caso di decesso o di dimissioni di un membro della commissione mista prima della scadenza del suo mandato triennale, l'organizzazione o l'associazione che egli rappresenta può nominare un supplente quale membro della commissione per la restante durata del suo mandato.

5. L'elenco dei membri della commissione mista è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 3

1. La presidenza della commissione mista sarà assunta alternativamente per periodi di un anno da un rappresentante del gruppo dei lavoratori e da un rappresentante del gruppo dei datori di lavoro, nominato dal gruppo interessato.

[1] Il numero di addetti per Stato membro sarà desunto dalle statistiche Eurostat CECA 2-31 riguardanti l'ultimo mese dell'anno precedente.

2. Un vicepresidente, che non appartenga allo stesso gruppo del presidente, è nominato nello stesso modo.

3. Un presidente o un vicepresidente il cui periodo di carica sia spirato, resta in carica fino a che non venga sostituito.

4. Qualora il presidente o il vicepresidente recedano dalla carica prima della scadenza di detto termine, essi saranno sostituiti per il restante periodo di carica alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Qualora il presidente e il vicepresidente non siano in grado di partecipare ad una determinata riunione, la presidenza di questa riunione sarà assunta da un membro della commissione mista designato dal gruppo cui appartiene il presidente.

Articolo 4

La commissione mista si riunisce presso la sede della Commissione almeno due volte all'anno. Le riunioni saranno indette dal suo presidente.

Articolo 5

I servizi della Commissione assumeranno i lavori di segretariato della commissione mista, garantendo che il costo delle sue attività rientri nel quadro degli stanziamenti assegnati annualmente a tale scopo.

Articolo 6

1. La commissione mista, con l'accordo della Commissione, può invitare rappresentanti dei governi degli Stati membri a partecipare ai suoi lavori in veste di consulenti o di osservatori.

2. La commissione mista può costituire gruppi di lavoro e può invitare esperti affinché la assistano in compiti specifici.

Articolo 7

I membri della commissione mista e le persone chiamate a parteciparvi sono tenuti a non divulgare le informazioni fornite loro nelle riunioni, qualora la Commissione o la commissione mista ritengano che queste informazioni rivestono un carattere confidenziale.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il 1° otobre 1997.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1997.

Per la Commissione

Pádraig FLYNN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1997

riguardante la nomina di nuovi membri ed il rinnovo dei mandati dei membri del comitato di esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti istituito dalla decisione 92/167/CEE

(97/646/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 92/167/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992, riguardante l'istituzione di un comitato d'esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti [1], modificata da ultimo dalla decisione 97/559/CEE [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che alcuni membri del comitato hanno presentato le loro dimissioni e che il mandato di altri membri è giunto al termine; che occorre quindi procedere a nuove nomine in seno a detto comitato, previa consultazione degli ambienti interessati per i rappresentanti delle reti ad alta tensione e di Eurelectric;

considerando che il mandato dei membri è rinnovabile una volta,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati in qualità di nuovi membri del comitato di esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti,

— come rappresentanti delle reti ad alta tensione,

per l'Irlanda:

la sig.ra Ann Scully, direttore commerciale, dipartimento reti di distribuzione dell'ESB, che sostituisce il sig. MacDyer, che ha presentato le dimissioni;

per l'Italia:

il sig. Luigi Vergelli, direttore commerciale presso la divisione trasmissione dell'ENEL, che sostituisce il sig. Gatta, che ha presentato le dimissioni;

per il Portogallo:

il sig. João Nascimento Baptista, presidente della REN (Rede Eléctrica Nacional), che sostituisce il sig. Moreira, che ha presentato le dimissioni;

per la Grecia:

il sig. Raphael Maiopoulos, assistente del direttore generale (trasmissioni) PPC, che sostituisce il sig. Papastefanou, che ha presentato le dimissioni;

per la Finlandia:

il sig. Juha Kekkonen, vice presidente esecutivo, programmazione, sviluppo industriale, comunicazione, Finnish Power Grid Limited (Fingrid), che sostituisce il sig. Lindroos, che ha presentato le dimissioni;

— come rappresentante di Eurelectric:

il sig. Allen Lima, direttore esecutivo della REN, futuro presidente dell'UCPTE, che sostituisce il sig. Paz-Goday, che ha presentato dimissioni;

Articolo 2

Sono rinnovati per una durata di quattro anni i mandati.

— di esperti indipendenti dei sig. Carter, Declercq e Schmitt,

— di rappresentanti delle reti ad alta tensione:

del sig. Jacob, per la Francia,
del sig. Lowen, per il Regno Unito,
del sig. Maas, per i Paesi Bassi,
del sig. Novales, per la Spagna,
del sig. Ring-Nielsen, per la Danimarca,
del sig. Waha, per il Belgio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1997.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

[1] GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 43.
[2] GU L 230 del 21. 8. 1997, pag. 18.